



Istituto Romano di San Michele
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
(Legge 17.7.1890 n.6972 - R.D. 7.6.1928 n.1353)
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
UFFICIO PROTOCOLLO

POSTA IN USCITA
27 FEBBRAIO 2020
n. 0001514

A tutto il Personale dipendente

Ai Consulenti e Collaboratori

Alla Congregazione delle Suore
Pastorelle della Divina Provvidenza

All'Associazione Missionarie Laiche
del Terzo Mondo

Al Servizio Mensa

Al Servizio di Pulizia e
Sanificazione Ambientale

Ai fornitori dell'Istituto

Al titolare del Bar interno

A Roma Capitale

Ai Volontari

Agli operatori addetti all'Assistenza
privata

Ai visitatori e parenti degli ospiti
della RSA e della Casa di Riposo

Disposizione di servizio del Segretario Generale n. 1 del 27/2/2020



Istituto Romano di San Michele

OGGETTO: COVID-19 - disposizioni per prevenire situazioni di contagio.

Preso atto delle direttive fornite dal Commissario Straordinario in merito alle misure urgenti da adottare a tutela della salute del personale e degli anziani ospiti dell'Istituto Romano di San Michele – prot. 1463 del 26/2/2020;

Richiamata la Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n.1 del 25/02/2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019 con la quale vengono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche interessate dal contagio, al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Visti

- il punto 4 della citata Direttiva che così dispone in merito agli Obblighi informativi dei lavoratori: *“Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro”.*
- il punto 5 della citata Direttiva che così dispone in merito agli eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione *“Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale”.*
- il punto 8 della citata Direttiva che così dispone in merito alle ulteriori misure di prevenzione e informazione *“Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamani monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali”*



Istituto Romano di San Michele

Atteso che per quanto attiene, invece, le altre misure datoriali di cui al punto 9 della Direttiva, è disposto che: *“le pubbliche amministrazioni sono tenute a favorire la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna, delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti:*

- *Ministero della Salute*
- *Istituto Superiore di Sanità”*

richiamando, altresì, l'attenzione *“sulle seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:*

1. *Lavarsi spesso le mani.*
2. *Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.*
3. *Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.*
4. *Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.*
5. *Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.*
6. *Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.*
7. *Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.*
8. *I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.*
9. *Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.*
10. *Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.*

Le amministrazioni sono tenute altresì, a invitare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.”

Premesso che il datore di lavoro, in base al decreto legge n.81 del 2008, ha il dovere di adottare in collaborazione con il Medico Competente, tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti, e tenuto conto, altresì, dell'assenza, ad oggi, di circolazione del virus nella nostra Regione;

Ritenuto, ferme restando le misure urgenti dettate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con Decreti-legge del 23 e del 25 febbraio 2020, e quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute del 27 gennaio 2020, di dover adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia formulando le presenti indicazioni operative alle quali dovranno attenersi tutti i destinatari della presente;

quanto sopra premesso, parte integrante del presente provvedimento,

SI DISPONE

con decorrenza immediata

1) per il personale dipendente dell'Ente (ad esclusione degli operatori sanitari) che presta attività a contatto con il pubblico è necessario attenersi alle seguenti indicazioni operative adottate dal Ministero della Salute con nota prot. n. 003190 del 03.03.2020:



Istituto Romano di San Michele

- a) lavarsi frequentemente le mani, utilizzando eventualmente anche appositi disinfettanti;
- b) evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil-influenzali;
- c) adottare, se del caso, mascherine facciali filtranti e guanti protettivi monouso;
- d) porre attenzione all'igiene delle superfici;
- e) nel caso in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con soggetto che risponde alla definizione di "caso sospetto" di cui all'all. 1 (v. nota 1) della circolare del Ministero della Salute 27/1/2020 il personale dovrà contattare i servizi sanitari (numero verde 1500) segnalando contestualmente il caso anche al proprio diretto superiore.

2) tutti gli operatori sanitari dovranno attenersi alle indicazioni del Medico Competente, Dott.ssa Romeo Elisa di cui alla mail del 26/02/2020 – prot. n. 1464/2020, ove si elencano le seguenti misure di prevenzione:

- a) lavarsi spesso le mani
- b) non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani
- c) coprire naso e bocca con un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce, o tossire e starnutire nel cavo del gomito
- d) limitare il numero di accompagnatori dei pazienti
- e) fornire mascherine sia ai pazienti con tosse che ad altre persone con sintomi (accompagnatori dei pazienti)
- f) incoraggiare a mantenere una distanza di sicurezza (idealmente almeno 1 metro) da altre persone presenti in ambienti comuni
- g) rispettare e attenersi a tutte le precauzioni standard ed aggiuntive per la prevenzione delle infezioni a trasmissione aerea, da droplet e da contatto
- h) pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool o cloro
- i) limitare l'accesso alle sedi dell'Ospedale ed alle strutture ad esso collegate (per es. case di accoglienza, scuole, etc) in caso di febbre, tosse, raffreddore o contatto recente con persone malate
- j) evitare il ricorso all'automedicazione con farmaci antibiotici e antivirali non prescritti dal medico
- k) se si accusano sintomi influenzali e se si è di ritorno da aree a rischio, consultare il proprio medico di fiducia e/o chiamare il numero verde 1500
- l) contattare per eventuali dubbi il numero verde 1500

3) in presenza di casi sospetti riferibili ai dipendenti, ne sarà sospesa l'attività lavorativa (ferma restando l'acquisizione della prescritta segnalazione formale alla Azienda sanitaria competente per territorio):

- per i lavoratori che abbiano avuto contatti stretti e continuativi con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19,
- per i lavoratori che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in nelle aree interessate dall'epidemia.

3) In tale situazione di emergenza si rende necessario valutare ogni soluzione, anche organizzativa, che possa contribuire a prevenire eventuali situazioni di contagio, in particolare verso un'utenza fragile come gli anziani da noi ospitati in RSA e in Casa di Riposo; a tal fine, in coerenza con



Istituto Romano di San Michele

quanto regolamentato nella Carta dei Servizi della RSA, si dispone il puntuale rispetto dei seguenti orari di accesso alla Palazzina Toti per i visitatori esterni:

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

dalle ore 16.00 alle ore 18.00

4) al fine di consentire un'efficace tutela della salute dei nostri ospiti oltre che disporre di una tracciabilità indispensabile in caso di eventuali necessità future, è istituita una postazione di front-office all'ingresso della Palazzina Toti che registrerà su un apposito registro ufficiale gli accessi dei visitatori (amici e parenti degli ospiti), provvedendo ad acquisire, prima dell'accesso all'interno della struttura le necessarie dichiarazioni riportate nell'allegato modulo A. Per la medesima finalità è consentito l'accesso alla Palazzina Toti esclusivamente al personale dipendente che debba accedervi per motivi indifferibili di servizio, ai medici di famiglia degli ospiti, ai fornitori per le operazioni strettamente necessarie a garantire l'efficienza dei servizi erogati;

5) per quanto riguarda le nuove ammissioni nella RSA e nella Casa di Riposo, è necessario acquisire una certificazione aggiornata attestante l'assenza di condizioni potenzialmente a rischio infettivo specifico per la comunità (il modulo sarà predisposto dal medico geriatra dell'Ente e disponibile presso l'Ufficio Ammissioni);

6) presso la Portineria di accesso al Comprensorio Istituzionale, su tutti i piani della Palazzina Toti (ove sono ubicate la RSA e la Casa di Riposo), nonché all'ingresso della Palazzina Uffici sono installati dispenser con appositi sostanze disinfettanti che dovranno essere utilizzati da tutti coloro che accedono ai reparti ed uffici dell'Ente;

7) presso le aree comuni e di accesso all'Istituto sono affisse, in numero adeguato, locandine riportanti le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento dell'emergenza sanitaria "Coronavirus", con particolare riferimento all'obbligo, per gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati o hanno sostato nelle aree interessate dall'epidemia, di comunicare immediatamente tale circostanza alla Azienda sanitaria competente per territorio;

8) le mascherine, nel rispetto delle indicazioni di cui alla presente disposizione, sono fornite dal Servizio Prevenzione e protezione e dal Coordinamento infermieristico, precisando, comunque, che esse sono fornite esclusivamente agli utenti che rientrano nella definizione di "caso sospetto" di cui alla nota 1 in calce al presente provvedimento;

9) le ditte erogatrici di beni e servizi con contatti diretti con gli ospiti devono attestare la funzionalità della loro organizzazione del lavoro in modalità coerenti con le misure adottate come sopra puntualmente elencate;

10) è effettuata da parte della ditta incaricata un'accurata pulizia e disinfezione di superfici ed ambienti, attestata con report giornaliero;



Istituto Romano di San Michele

11) tutti i visitatori esterni che svolgono attività di volontariato all'interno delle strutture dovranno produrre la medesima autodichiarazione di cui al Modulo A, previa espressa autorizzazione del Direttore dell'Assistenza.

12) ulteriori disposizioni di dettaglio saranno emanate dalla Direzione Assistenziale al fine della completa attuazione di tutte le misure di prevenzione concordate, provvedendo alle necessarie modifiche organizzati e procedurali;

Le sopra citate misure costituiscono prescrizione di comportamenti necessari per limitare al massimo livello possibile la pur sempre concreta probabilità di propagazione di episodi di contagio, ed è importante ricordare che queste indicazioni, insieme a quelle emanate dalle autorità sanitarie e in linea sia con le predette che con misure analoghe adottate dalle Istituzioni del Paese, sono certamente sempre lasciate al senso di responsabilità di ciascuno di noi verso sé stessi e verso gli altri.

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Parrella)

nota 1 "Caso sospetto

A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

B. Una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov.



Istituto Romano di San Michele
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

AUTODICHIARAZIONE

In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e di tutelare e preservare lo stato di salute degli ospiti e degli operatori dell'Istituto Romano di San Michele, il/la sottoscritto/a

.....
(NOME COGNOME)

.....
(CODICE FISCALE)

.....
(RESIDENZA)

.....
(GRADO DI PARENTELA CON L'OSPITE DELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE - Residenza Sanitaria Assistenziale- di Casa Riposo)

DICHIARA

- di non aver transitato negli ultimi 14 giorni nelle zone focolaio italiane comprese fra le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.**
- di non aver avuto contatti diretti negli ultimi 14 giorni con persone provenienti dalle suindicate zone focolaio.**
- di non aver intrapreso negli ultimi 14 giorni viaggi per la Cina e/o tutte le nazioni considerate a rischio come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità.**

li

Firma

IMPORTANTE

“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dall'art. 76 Dpr 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”